

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	867
PRESIDENTE	865	MATTARELLI	870
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MIOTTI CARLI AMALIA	869
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (289-B)	866	TOZZI CONDIVI	868
PRESIDENTE	866	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	866	Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (4453)	870
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i>	866	PRESIDENTE	870, 871, 872
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	871
TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);		MATTARELLI GINO, <i>Relatore f.f.</i>	870, 871
FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358)	867	PAGLIARANI	871
PRESIDENTE	867, 868, 870	Votazione segreta:	
CATTANEO PETRINI GIANNINA	869	PRESIDENTE	872
FODERARO	869, 870		
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	866		
JACAZZI	868, 870		

La seduta comincia alle 11,30.

MATTARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amodio, Rampa e Zincone:

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (289-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di riferire sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

MIOTTI CARLI, *Relatore*. La legge 12 febbraio 1955, n. 44, ha rivelato nella applicazione alcuni inconvenienti che si intendono eliminare con la proposta in esame. Vorrei dire che è superfluo ripetere che la proposta di legge riguarda gli esuli adriatici. La legge 12 febbraio 1955, n. 44, all'articolo 3 disponeva che la posizione e la qualifica del personale già dipendente da enti pubblici delle zone di confine, costretto ad allontanarsi per motivi bellici o politici, reimpiegato su domanda in enti similari nel territorio della Repubblica, sono determinate con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro del tesoro, sentiti gli enti interessati.

L'articolo 6 della stessa legge prescrive che il trattamento di quiescenza e di previdenza per detto personale sia dovuto, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente stesso presso il quale è avvenuto il reimpiego. In secondo luogo, per il periodo antecedente, in base all'ordinamento dell'ente di provenienza.

Come i colleghi già sanno, la presente proposta di legge, all'articolo 1, sancisce che lo articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretata nel senso che, con effetto dalla data del reimpiego, la qualifica dà assegnare a suddetto personale può essere superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.

L'articolo 2 modifica in parte l'articolo 6 della menzionata legge n. 44, nel senso che il

trattamento di quiescenza o di previdenza per il periodo antecedente a quello del reimpiego determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza, fa carico allo Stato; inoltre dà facoltà al personale reimpiegato nella posizione di ruolo in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento ai fini del trattamento di cessazione dal servizio, previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego, versando all'ente un contributo del 10 per cento.

In sostanza, la proposta di legge prevede per i dipendenti reimpiegati, uno sviluppo di carriera parallela a quello di cui gode il personale in organico nell'ente medesimo e ai fini del trattamento di quiescenza l'applicazione delle norme a favore di quanti siano stati assunti fuori ruolo, prescindendo da qualsiasi requisito, titolo o adempimento di modalità, a disimpegnare particolari servizi detti di pubblico interesse, presso gli enti specificati.

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, ci ritorna dal Senato con la soppressione dell'articolo 3 suggerita alla Commissione di merito dalla Commissione finanze e tesoro.

Io penso che la Commissione possa dare la sua approvazione alla proposta di legge, così come ci è stata rinviata dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Il Governo concorda con la relazione dell'onorevole Miotti Carli, tanto più che questa proposta di legge, nella rielaborazione del Senato, ha perduto l'articolo 3, l'unico che poteva destare qualche perplessità. Pertanto il Governo è favorevole alla proposta di legge n. 289-B nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dal Senato, il quale ha invece soppresso l'articolo 3.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

« Le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 44, contenute nell'articolo 6, il quale risulta sostituito dall'articolo 2 della presente legge

e negli articoli 7 e 8, si osservano, in quanto applicabili — limitatamente a quanto attiene alla definizione del trattamento di quiescenza o di previdenza spettante in base all'ordinamento dell'ente di provenienza e per il periodo di servizio reso nell'ente stesso fino alla data in cui si intende risolto il rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi dei citati articoli — anche al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli enti pubblici cui si riferisce la legge 12 febbraio 1955, n. 44 ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186) e Foderaro: Adeguamenti economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 186, d'iniziativa degli onorevoli Tozzi Condivi e Sammartino, concernente adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227; e n. 4358, d'iniziativa dell'onorevole Foderaro, concernente adeguamenti economici per il clero.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta era stato chiesto un rinvio di otto giorni della discussione. Ne sono trascorsi ormai quindici, e il nuovo testo proposto dal proponente onorevole Tozzi Condivi, è stato ciclostilato e distribuito a tempo agli onorevoli Commissari. Ad ogni modo ne dò lettura:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua di cui alla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tale base è calcolata la percentuale per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico 29 gennaio 1931, n. 277.

ART. 2.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227.

ART. 3.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo del capi-

tolo 2042 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Devo rilevare che la proposta di legge Foderaro è stata presentata e ci è stata assegnata dopo che era stato presentato dal proponente onorevole Tozzi-Condivi il nuovo testo di cui ho dato lettura, in conformità al parere espresso dalla Commissione Bilancio. Se non vi sono obiezioni, e poiché non ancora ha avuto inizio l'esame degli articoli, il nuovo testo, che sarà preso a base della discussione, sarà considerato come testo unificato delle due proposte di legge abbinata.

(Così rimane stabilito).

Il Relatore, onorevole Ruggero Lombardi, ha facoltà di riferire sul nuovo testo.

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. Il nuovo testo sottoposto al nostro esame — già Tozzi Condivi, ed ora Tozzi Condivi-Foderaro — è impostato su di un adempimento costituzionale, in quanto con la costituzionalizzazione del Concordato continua ad avere pieno vigore l'articolo 30 del Concordato stesso che obbliga lo Stato a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici a mezzo di assegni integrativi.

A norma del Concordato gli assegni di congrua devono essere rapportati al valore reale della moneta in modo da consentire un decoroso sostentamento personale. In sostanza la « congrua » è quasi un assegno alimentare.

La proposta di legge Tozzi Condivi e Sammartino prevedeva un aumento del 70 per cento per adeguare l'attuale congrua al valore reale della moneta. Dal momento che la Commissione bilancio ha stabilito di poter stanziare solamente tre miliardi, la percentuale è stata ridotta, per cui vi sarà solo un aumento del 30 per cento.

L'aumento riguarda 3.005 arcivescovi, 225 vescovi e 324.736 parroci: il grosso dell'aumento riguarda i parroci. Faccio notare che nel passato si è sempre proceduto ad una revisione in relazione all'aumento del costo della vita. Nel 1890, la congrua era di 900 lire, nel 1918 essa è stata portata a mille lire; in seguito, con successivi aumenti, a 1.600, 2.500, 3.500 lire. Con la Repubblica, la congrua è stata portata a 10.010, trentamila, quarantadue mila lire; oggi, guardando all'unità più interessata, perché più bisognosa, i par-

roci vengono a percepire 426.305 lire l'anno; con l'aumento del 30 per cento, l'assegno annuo di congrua sale a 550.796 lire.

Discutendosi la legge del 1963, c'è stata qualche osservazione sul problema dei vescovi ed arcivescovi, cioè, se la congrua spettasse anche ai vescovi e agli arcivescovi.

Dovrei far notare che vescovi ed arcivescovi hanno ottenuto di essere ammessi alla congrua con una legge del febbraio 1922 e che non ci sono quindi dubbi sull'obbligo che incombe allo Stato di adeguare il loro assegno al valore reale della moneta.

Per quanto riguarda la copertura, ritengo che i tre miliardi messi a disposizione siano sufficienti a coprire l'aumento del 30 per cento dell'assegno di congrua. La spesa totale, con l'aumento, verrebbe ad essere di 18 miliardi 287.909 lire annue, mentre le somme disponibili sono i 14 miliardi e 978.000 lire già in bilancio, più 3 miliardi in discussione. Resterebbe uno scoperto di circa 309 miliardi. Mi risulta tuttavia, da accertamenti effettuati presso la direzione generale per il culto, che la differenza potrà venire colmata da economie prevedibili per uffici non coperti, persone non nominate ed altri motivi. Questa è la situazione. Penso che si possa pertanto tranquillamente approvare la proposta di legge nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. Noi ringraziamo il relatore per le informazioni che ci ha fornito, che, tuttavia, mi sembrano lacunose per quanto riguarda i criteri di erogazione della congrua. Noi vorremmo sapere quali sono le situazioni di fatto che danno diritto all'acquisizione della congrua: ciò avviene soltanto a seguito della presentazione di una semplice domanda, ovvero esistono criteri di valutazione ben definiti per il riconoscimento di tale diritto?

Si vuole sapere quale è lo stato patrimoniale degli enti ecclesiastici allo scopo di conoscere se l'aumento di questa congrua è giustificato o meno. Questa richiesta era stata già avanzata la volta precedente.

La nostra non è un'opposizione di principio né pregiudiziale né una polemica anticlericale; noi vogliamo il rispetto pieno e completo dei Patti lateranensi e non possiamo non essere d'accordo per l'aumento delle congrue ai parroci. Il Governo, con la istituzione della congrua, provvede ai parroci che non posseggono mezzi, applicando una norma del Concordato; però è necessario che lo stato di bisogno sia ben definito. Oggi, per la prima volta, il relatore ha fatto riferimento ad una

legge che non conoscevamo, quella del 1922 che, comunque sia, è una legge precedente alle norme concordatarie e ai Patti lateranensi. Con la legge in discussione si attribuisce un aumento indiscriminato al clero congruato. Se si tratta dei parroci poveri noi siamo perfettamente d'accordo, ma non vogliamo che l'istituto della congrua venga trasformato. Il motivo ispiratore della congrua è quello di sussidio ai preti poveri e non ai vescovi ed arcivescovi, per i quali nella relazione si parla di appannaggio.

Noi vorremmo inoltre sapere, in modo chiaro, dal proponente i motivi per cui nel nuovo testo non compare più l'articolo 2 (che modificava l'articolo 17 del testo unico del 1931) dalla proposta originaria che recava disposizioni a favore dei viceparroci, coadiutori e cappellani. È sparito ed accade proprio per la seconda volta, perché già nel 1963 l'onorevole Tozzi Condivi presentava un articolo aggiuntivo 2-bis che proponeva in pratica le stesse cose. Allora accogliendo il suggerimento del Presidente della Commissione, l'articolo fu ritirato; e anche ora esso viene abbandonato un'altra volta nel testo unificato. Ma allora, per il clero più povero noi in questo modo renderemo più difficile l'applicazione dell'articolo 17.

Per quanto riguarda l'articolo 1, vorremmo sapere in che senso dovrebbe essere interpretato il secondo comma, cioè se la percentuale di aumento deve raggiungere in totale il 30 per cento, oppure se il 30 per cento verrà calcolato su tutti gli aumenti che già sono stati fatti in precedenza, come mi sembra di capire dalla proposta dell'onorevole Foderaro, mentre io ritengo che tale aumento debba essere valutato sugli assegni fissati dagli articoli 24 e 30 del testo unico del 1931.

TOZZI CONDIVI. La mia proposta di legge originaria conteneva varie riforme al testo unico del 1931. Mi si chiede ora perché, con il nuovo testo ho rinunciato ad alcuni punti della mia proposta.

Ho rinunciato anche questa volta perché purtroppo i mezzi messi a disposizione non sono sufficienti. Pertanto, mentre nella mia proposta di legge parlavo del 70 per cento, ho dovuto scendere al 30 per cento, come pure ho dovuto rinunciare a tutti gli altri benefici. Ne è rimasto uno solo, nell'articolo 2, che permette la nomina di un cappellano o coadiutore nelle piccolissime parrocchie di montagna che sono più isolate, e in questo caso non sono state fatte obiezioni da parte del Ministero degli interni perché si tratta

di pochissimi casi che non implicano alcuna incidenza finanziaria.

Quanto alla prima parte dell'intervento dell'onorevole Jacazzi, non è soltanto la legge del 1929 che parla dei Vescovi, ma c'è anche il testo unico del 1931 che costituisce un quadro generale della materia, in cui sono previste tutte le condizioni attraverso le quali la congrua viene liquidata; gli accertamenti che vengono fatti attraverso gli Uffici tecnici erariali, i quali stabiliscono la quantità dei redditi assegnati a ciascuna Parrocchia, a ciascun Vescovo; e se queste entrate sono superiori alla congrua fissata per legge, evidentemente nessun ulteriore contributo viene corrisposto a titolo di congrua; la quale è in funzione delle necessità della vita; e se queste vengono assicurate dalle entrate normali nessuna congrua viene corrisposta; mentre se non lo sono, c'è una congrua che va dall'arcivescovo fino ai cappellani.

Pertanto non è che si faccia una distinzione fra poveri e ricchi; ma solamente fra chi raggiunge una determinata entrata e chi non la raggiunge, e appunto per questo ha diritto ad un supplemento di congrua, che può essere parziale fino a raggiungere una determinata cifra, o totale quando non esistono altre entrate.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Il nostro parere è favorevole a questo nuovo testo della proposta di legge che trae la sua origine dai termini del Concordato. Parere favorevole anche se meglio sarebbe stato se si fosse mantenuto l'originario articolo 2 che specificava in modo preciso il diritto a questo adeguamento anche da parte dei sacerdoti che non siano parroci e che si trovino in condizioni di sottordine nella gerarchia ecclesiastica.

Devo però sottolineare che di fatto questo aumento corrisponde anche ad un realtà che si sta determinando nell'ambito ecclesiastico e che è collegata a disposizione impartite a tutte le diocesi per quel che riguarda le possibilità di introiti legati a determinate prestazioni di carattere religioso, come battesimi, ecc. La grande maggioranza delle diocesi ha ormai livellato tutte le prestazioni di questo genere, ha abolito le « classi » nei funerali e battesimi, e quindi ogni eventuale differenziazione tra i redditi delle parrocchie site in zone signorili e quelle in zone più povere. Così certamente l'aumento della congrua non si incontrerà con aumenti di reddito delle parrocchie. Esiste anzi, da parte dei cattolici militanti e dei parrocchiani, una iniziativa abbastanza notevole in alcune sedi, per una auto-

tassazione dei cattolici al fine di garantire al clero e alle parrocchie in genere le possibilità di vita e di mantenimento di coadiutori e di altro personale, per far fronte alle necessità di una popolazione sempre crescente, a carico proprio di chi usufruisce del beneficio spirituale di una assistenza religiosa più completa; continua e sicura.

Quindi non credo che si debba parlare di redditi maggiori. L'accertamento fiscale sui benefici parrocchiali viene fatto con il massimo rigore. C'è anche una tendenza della Chiesa stessa di abolire di fatto i benefici e di fare un regime comunitario a beneficio di tutti. Data quindi la sicurezza dell'accertamento, data la posizione della Chiesa in questo momento, e data la diminuzione del reddito prevedibile di quelle che sono le prestazioni dei servizi delle parrocchie, credo che possiamo tranquillamente approvare il nuovo testo delle proposte di legge.

MIOTTI CARLI AMALIA. Nell'esprimere parere favorevole auspico che anche i colleghi comunisti approvino questa legge che viene a colmare tutti i divari esistenti di fatto tra la categoria dei cittadini sacerdoti ed altre categorie di cittadini. Non vorrei che l'onorevole Jacazzi, che ha fatto riferimento ad una posizione non pregiudiziale, si riallacciasse ad una posizione di riserva da un po' di tempo programmata dai colleghi dell'opposizione, che pure avevano espresso fino a tempo addietro parere favorevole a questa proposta di legge. Mi pare che il nuovo testo delle due proposte di legge possa corrispondere a questa esigenza di colmare le deficienze esistenti, anche in relazione a quanto è stato detto poco fa in merito allo spirito nuovo che anima la Chiesa, e alla ventilata abolizione di fatto di tutti i benefici, che in parte si sta già verificando. D'altra parte non è possibile pensare che, specialmente nei centri più poveri, sotto il profilo del reddito, sia possibile una sufficiente autotassazione dei cattolici, così come ci ha riferito poco fa la nostra onorevole collega, in modo da dare un aiuto sufficiente ai propri sacerdoti, al parroco o al cappellano. Mi pare che nella nostra concezione legislativa globale di colmare le deficienze fra le varie categorie meno abbienti, debba pur trovar posto la benemerita categoria dei sacerdoti che tanti benefici apporta alla nostra popolazione dal punto di vista spirituale, culturale e sociale.

FODERARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per la verità pensavo che non ci sarebbe stato alcun intervento né contro né con riserva a questo provvedimento per il fat-

to che esso costituisce un impegno derivante dall'articolo 30 del Concordato che parla di rivalutazione della moneta o di adeguamento della congrua al valore reale della moneta. In ogni caso, se da parte comunista si ritenesse che l'aumento del valore sia inferiore al 30 per cento, lo si dica chiaramente, in quanto ciò potrebbe comportare un emendamento, ma mai un rigetto come, mi pare, è stato richiesto. In sostanza, ci si trova di fronte a due impegni che si debbano assolvere: uno è quello che nasce dall'articolo 30 del Concordato, l'altro nasce da un accordo unanime della Camera dei deputati che nello scorcio della precedente legislatura considerò il 30 per cento troppo basso e s'impegnò, appena possibile, ad aumentare la congrua così come era stata modificata con il disegno di legge n. 4354, che fu votato ad unanimità.

Si tratterebbe, quindi, soltanto di vedere se l'aumento debba superare o no il 30 per cento. Non è più possibile d'altra parte fare una distinzione fra clero ricco e clero povero, in quanto una volta vi erano dei benefici ricchi, rappresentati da terreni che rendevano; oggi, si sa in quali condizioni versì l'agricoltura e, quindi, anche se ci sono dei benefici che hanno un numero di fondi rilevante, l'importo delle tasse da pagare è tale e i redditi agricoli sono ormai tanto magri da non consentire di parlare di clero ricco.

Ora mi pare che una volta che il tesoro, nei limiti del 50 per cento, ha messo a disposizione il finanziamento, una volta che si è avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, non sia il caso di porre alcuna riserva se si vuole andare incontro ad una categoria di cittadini che lotta non per conquistare delle posizioni di privilegio ma per mettersi, possibilmente, al passo delle altre categorie di cittadini. Io ho letto in questi giorni che è stata presentata al Senato una proposta di legge che intende creare — in un particolare punto — una posizione di favore al clero, derogando ad una disposizione di carattere generale: orbene, io sono decisamente contrario a tale proposta, ma non capisco, d'altro lato, come da parte di chi vuole difendere i lavoratori si voglia fare del clero una categoria deteriore; mentre non si vede il motivo per cui i sacerdoti dovrebbero essere privati, di fronte a tutti gli altri lavoratori, del godimento degli stessi diritti. Il relatore ha esposto i dati degli assegni e si può così constatare quanto questi assegni siano bassi. Varie categorie rivendicano un trattamento migliore dal punto di vista economico e non esito a dire che vi sono anche cate-

gorie di amministratori pubblici che potrebbero avere, giustamente, un aumento delle loro indennità. Ma è chiaro che se questo provvedimento venisse respinto ovvero ne fosse richiesta la rimessione in Aula anche gli altri candidati ad avere un possibile aumento dovranno subire la stessa sorte. Ritengo pertanto che di comune accordo si debba venire incontro sia al clero sia alle altre categorie aumentando a tutti quell'assegno che, attualmente, non è adeguata con la svalutazione subita dalla lira.

Per questo, voglio confidare, onorevoli colleghi nel buon senso di tutti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JACAZZI. Io vorrei chiedere un rinvio del seguito dell'esame per poter predisporre alcuni emendamenti da presentare al testo unificato delle due proposte di legge. In caso contrario saremmo costretti a dover far ricorso ad altri strumenti regolamentari.

MATTARELLI. Considerati i termini con cui è stata posta la questione, aderisco alla proposta di rinvio.

FODERARO. Anche io aderisco alla proposta, di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (4453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4453, concernente norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nell'assenza del relatore designato, onorevole Dagnino, prego l'onorevole Mattarelli, Segretario della nostra Commissione, di riferire sul disegno di legge.

MATTARELLI GINO, *Relatore ff.* Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è inteso a recepire, nella nostra legislazione, diret-

tive della CEE relative all'attuazione della libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi per le attività, non salariate, attinenti ai settori degli affari immobiliari e dei servizi forniti dalle imprese; e cioè la direttiva n. 67/43 notificata dal Presidente del Consiglio della CEE al Governo italiano con lettera in data 13 gennaio 1967 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della CEE n. 10 del 19 gennaio 1967, nonché la direttiva n. 66/162 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. 42 dell'8 marzo 1966.

Nell'articolo 5 della prima direttiva è contenuto, fra l'altro, l'invito al Governo italiano di eliminare dalle norme vigenti, nei confronti dei cittadini comunitari, il requisito della cittadinanza italiana richiesto per l'esercizio della professione di interprete e per l'attività di ufficio informazioni commerciali per conto di privati; l'articolo 4 della seconda direttiva prescrive, tra l'altro, la eliminazione in Italia del requisito di cittadinanza italiana per essere ammessi a svolgere le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge 20 marzo 1941, n. 366.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato predisposto proprio al fine di recepire queste direttive della CEE. Infatti all'articolo 1 si stabilisce che tutti i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea e che siano in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere le autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne lo svolgimento delle attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

Ritengo opportuno sottolineare che le attività liberalizzate con riferimento all'articolo 134 del testo unico della legge di pubblica sicurezza riguardano unicamente gli uffici di informazioni commerciali, restando invece esclusi quelli di vigilanza e di investigazione dei quali si fa menzione nel citato articolo 134. Queste esclusioni furono a suo tempo chiarite dal Governo italiano agli organi comunitari nel corso delle trattative per la predisposizione della direttiva. Infatti gli uffici di vigilanza, tenuto conto dell'ordinamento italiano che li fa agire attraverso « guardie giurate », non possono essere liberalizzati in quanto si tratta di attività che partecipano all'esercizio di pubbliche funzioni e pertanto ricadono sotto il disposto dell'articolo 55 del Trattato di Roma.

Gli uffici di investigazione, a parte la considerazione che essi agiscono talvolta attraverso l'opera di guardie giurate, devono ritenersi esclusi in quanto non espressamente compresi fra le attività liberalizzate dalla direttiva.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda l'attuazione della direttiva 66/162 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 della CEE. Per effetto di detto articolo, i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono svolgere le attività previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

A sua volta l'articolo 3 stabilisce che i certificati comprovanti il possesso del requisito della cittadinanza italiana e degli altri requisiti richiesti ai cittadini italiani dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.

Dato che si tratta di un provvedimento atto a recepire nella nostra legislazione le direttive della CEE, ritengo che si possa dare senz'altro la nostra approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

PAGLIARANI. A chiarimento del contenuto dell'articolo 2, che modifica la legge 20 marzo 1941, n. 366, dove all'articolo 29 si elencano i requisiti richiesti alle imprese che intendono concorrere agli appalti, rilevo che si tratta praticamente di offrire la possibilità, a cittadini stranieri, di concorrere alle gare di appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Comunque, indipendentemente anche da questo chiarimento, e a parte il fatto che il problema della raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento si inserisce nel quadro generale della nostra posizione a proposito della gestione unica di questi servizi, noi dichiariamo di non aver rilievi particolari da muovere sul complesso del disegno di legge, ma di astenerci dalla votazione dello stesso, data la nostra posizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLI GINO, *Relatore ff.* L'articolo 2 si riferisce all'articolo 31 della legge del 1941 citata, dove è prescritto che il titolare dell'azienda abbia la cittadinanza italiana. Questo requisito ora viene a cadere. Del resto

la libera circolazione di capitali e mezzi nell'ambito della CEE è stabilita e codificata.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è un disegno di legge di reciprocità fra i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea. Secondo questo disegno di legge, i cittadini di altri stati che siano in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 123 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono svolgere quelle particolari attività che sono previste dalla legge n. 366 del 1941.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere le autorizzazioni, di cui agli articoli 123 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne lo svolgimento delle attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati.

(È approvato).

ART. 2.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono svolgere le attività previste dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.

(È approvato).

ART. 3.

I certificati comprovanti il possesso del requisito della cittadinanza italiana e degli altri requisiti richiesti ai cittadini italiani dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge GAGLIARDI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al réimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (289-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme per l'ammissione dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) a svolgere le attività di interprete e di raccolta di informazioni commerciali per conto di privati, nonché a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani » (4453).

Presenti	24
Votanti	15
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arnaud, Bisantis, Borsari, Calasso, Cattaneo-Petrini Giannina, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Pellicani, Raia, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 4453:

Borsari, Calasso, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Maulini, Pagliarani, Raia, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Amodio, Rampa, Zincone.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO